CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 190 (Codice penale militare di guerra)

Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi

E' punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici.

Se alcuno dei fatti suindicati e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sette anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	IV — Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-190-omessa-assistenza-verso-militari-infermi-feriti-o-naufraghi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it